

Le garanzie. Lo strumento è utilizzabile in fase preliminare o di esecuzione

La certificazione attenua i controlli

Se non vogliono correre il rischio di vedersi attribuire un rapporto di lavoro con i dipendenti dell'appaltatore o, ancor peggio, subire conseguenze penali, le aziende dovranno ponderare con attenzione l'eventuale risparmio economico derivante dalla stipula di un contratto di appalto per realizzare un'opera o per gestire un servizio.

Uno strumento per contenere i rischi derivanti da un contratto di appalto illecito è l'istituto della certificazione, previsto dall'articolo 84 del decreto legislativo 276/2003. A questo fine, le imprese dovranno sottoporre il contratto di appalto alle commissioni di certificazione istituite presso le istituzioni pubbliche o private auto-

rizzate (come gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro, le direzioni provinciali del Lavoro, le università). I vantaggi sono duplici: da un lato il ricorso dei lavoratori si scontrerà con il contratto certificato, non impedendo, tuttavia, la possibilità del dipendente di ricorrere al giudice del lavoro. Dall'altro lato, invece, gli enti di controllo devono concentrare le attività investigative nei confronti di aziende che non hanno contratti certificati secondo le indicazioni della direttiva del ministro del Lavoro del 18 settembre 2008.

Con la circolare 5 dell'11 febbraio 2011, come detto, il ministero del Lavoro pone le basi per individuare correttamente

un appalto lecito. In particolare, ribadendo l'opportunità di usare la certificazione per ridurre il contenzioso sulla qualificazione dei contratti di lavoro, il ministero ricorda che l'indagine dell'organo certificatore si orienterà a una disamina attenta della sussistenza degli elementi formali e sostanziali individuati dall'articolo 29 comma 1 del decreto legislativo 276/2003, non soltanto su base documentale, ma anche tramite dichiarazioni pubblicamente rese e acquisite dalle parti contraenti in sede di audizione nell'iter di certificazione. Infatti, la procedura di certificazione può essere usata sia nella fase di formazione del contratto, sia in quella di esecuzione e attuazione del programma negoziale. In quest'ultima ipotesi, gli effetti della certificazione si produrranno dal momento di inizio del contratto, se la commissione ha appurato la regolarità dell'appalto anche nel periodo precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

